

Spett.le
CONI – Comitato Olimpico Nazionale
Italiano –
Alla c.a. del Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
Avv. Francesca Macioce
Piazza Lauro de Bosis, 15
00135 Roma

DICHIARAZIONE AI SENSI A DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33
contenente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a

Nome	JESSICA
Cognome	BRUSA
Partita IVA/Codice Fiscale	06761460820
Con riferimento all'incarico di	10 H DOCENZA DEL 1^ LUGLIO 2022 - SEMINARIO DI BIOMECCANICA E PROPRIOCEZIONE DEGLI ATLETI 30-06-2022 - 1LUG - 2LUG 2022

in CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano - (P.I. 00993181007), con sede in Piazza Lauro de Bosis, 15 - 00135 -
Roma (Italia) (di seguito anche "CONI")

- sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni e conseguenze civili, amministrativi e penali, in caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

A) DICHIARAZIONI RELATIVE A CARICHE, INCARICHI ED ATTIVITÀ PROFESSIONALI

1. di svolgere i seguenti incarichi per altri enti, ovvero di avere la titolarità delle seguenti cariche in altri enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.

Ente	Tipologia carica / Oggetto dell'incarico	Durata

In caso di risposta negativa sbarrare la tabella

2. di svolgere le seguenti attività professionali

Attività professionale	Soggetto	Durata

In caso di risposta negativa sbarrare la tabella

*** **

B) DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001

1. ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165¹, dichiara inoltre di possedere le eventuali autorizzazioni richieste e che, in ogni caso, non sussistono situazioni, anche potenziali, che impediscano l'espletamento dell'incarico assegnato, ovvero in caso contrario dichiara:

(specificare nel campo sotto le eventuali notizie di interesse)

Il/La sottoscritto/a:

- preso atto che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al vero,
- dichiara di essere a conoscenza che la presente attestazione, con allegato il proprio *curriculum vitae*, sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella pagina "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/13, per tutto il tempo in esso previsto (vedasi Appendice normativa sub 1),
- si impegna, infine, a comunicare le eventuali variazioni che interverranno nel corso dell'incarico,
- dichiara di aver ricevuto l'informativa "privacy"² ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR").

_____ PALERMO _____, _____ 03/06/2022 _____
Luogo e data



Firma del/della dichiarante

¹ In allegato 1, è riportato un estratto dell'articolo in oggetto, nell'ambito dell'appendice normativa.

² In allegato 2, è riportato il testo dell'informativa.

ALLEGATO 1. Appendice Normativa

D.P.R. n. 445/2000

Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti dal Codice Penale e della vigente normativa in materia.

Estratto dall'art. 53 D.lgs. 165/01 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3 - 3-bis - 4 - 5 - 6. *omissis*

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. (...) In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. (...)

11.-12.-13.-14.-15.-16 - 16-bis. *omissis*

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

Art. 21 del d.lgs. 39/2013 "Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001"

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Art. 15 d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza"

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le p.a. pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

ALLEGATO 2. - INFORMATIVA

ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito "GDPR")

Gentile Signore/a, BRUSA JESSICA

ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, La informiamo che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito "CONI") - con sede in Roma, P.zza Lauro de Bosis 15, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti nell'ambito della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

In particolare, il Coni tratterà i seguenti dati personali:

- dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, codice fiscale/P.IVA)
- attività professionale, carica/incarico, possesso di eventuali autorizzazioni (art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

1. Base giuridica e finalità del trattamento.

Il trattamento è fondato sull'obbligo legale in capo al CONI di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al citato Decreto.

2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

3. Obbligatorietà del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate.

Un eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà l'impossibilità di collaborare con lo scrivente Comitato.

4. Ambito di comunicazione dei dati

I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati a Enti e Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.

Dei Suoi dati personali ne potranno, altresì, venire a conoscenza in qualità di Responsabili del trattamento, Sport e salute S.p.A. e Coninet S.p.A.

I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del CONI, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/13, per tutto il tempo in esso previsto.

5. Trasferimento dei dati all'estero.

5.1. I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR.

5.2. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1., i Suoi dati non saranno trasferiti extra-UE

6. Periodo di conservazione dei dati

I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo. La verifica sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.

7. Titolare del trattamento

Comitato Olimpico Nazionale Italiano
P.zza Lauro de Bosis, 15
00135 - Roma

8. Responsabile della protezione dei dati

Il CONI ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente indirizzo: dpoconi@coni.it

9. Diritti dell'interessato

In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Avrà inoltre diritto ricevere i dati personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Ai sensi dell'art. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte, al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza – anche, se lo desidera, utilizzando il modello fornito dal Garante per la protezione dei dati personali e scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it – da indirizzare tramite raccomandata al Titolare del trattamento. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

CORSO

BIOMECCANICA E PROPRIOCCEZIONE NEGLI ATLETI

Palermo, 30 Giugno – 1 Luglio – 2 Luglio 2022

Finalità: La biomeccanica dei gesti atletici e l'allenamento propriocettivo sono due temi di fondamentale importanza al fine di ottimizzare al meglio la performance sportiva e per prevenire/ridurre gli infortuni sia in atleti professionisti che in sportivi dilettanti e amatoriali. Per tale ragione queste conoscenze risultano essere concetti cardine tra dottori in scienze motorie, istruttori e tecnici sportivi.

Il corso di "Biomeccanica e Propriocezione negli Atleti" si propone di formare figure che: conoscano la biomeccanica di fondamentali gesti atletici nei diversi sport analizzati nel corso; conoscano la propriocezione dell'atleta nei diversi sport analizzati nel corso; sappiano valutare la biomeccanica e la propriocezione negli atleti; siano in grado di analizzare i gesti atletici tramite video-analisi; sappiano riconoscere un'errata esecuzione del gesto atletico; siano in grado di correggere il gesto atletico; sappiano instaurare protocolli di propriocezione di intensità crescente all'interno di un programma di allenamento.

Le unità didattiche che verranno erogate comprenderanno: concetti base di biomeccanica; concetti base di neurofisiologia della propriocezione; evidenze scientifiche sulla biomeccanica di fondamentali gesti atletici in diversi sport; evidenze scientifiche sul ruolo della propriocezione negli atleti; conoscenze e applicazioni pratiche di valutazione biomeccanica e propriocettiva, test motori e funzionali; conoscenze e applicazioni pratiche di video-analisi di gesti atletici in diversi sport; protocolli propriocettivi integrativi all'allenamento nello sport.

L'iniziativa "**Corsi di aggiornamento professionale per i professionisti del movimento - 2022**" promossa dalla Scuola Regionale dello Sport Sicilia si pone l'obiettivo di diffondere in modo capillare, sull'intero territorio regionale, l'informazione scientifica e le buone prassi in materia di scienza applicata all'esercizio fisico ed alle attività sportive.

I corsi di formazione professionale e di aggiornamento delle figure e degli operatori (Tecnici, Istruttori) che agiscono sul territorio siciliano rappresentano l'elemento essenziale per la comunicazione dei progressi scientifici in materia di esercizio fisico e di attività sportive. La Scuola Regionale dello Sport Sicilia offre il proprio supporto didattico e logistico alle Federazioni Sportive e alle Discipline Associate per il necessario aggiornamento dei Tecnici sportivi.

Destinatari: Il corso è rivolto a Diplomi ISEF, Studenti e Laureati in Scienze Motorie, Studenti e Laureati Magistrali in Scienze Motorie, Tecnici sportivi di FSN, DSA ed EPS, Tecnici sportivi di ASD e Istruttori Fitness.

Data: 30 Giugno – 1 Luglio – 2 Luglio 2022

MODALITA' EFFETTUAZIONE CORSO

Il corso si terrà on-line in modalità di videoconferenza utilizzando la piattaforma Zoom. Tutti i partecipanti riceveranno una mail 24 ore prima del corso con link per poter accedere all'incontro. I partecipanti dovranno partecipare con la videocamera attiva ed essere nelle condizioni di poter interagire tramite un microfono funzionante.

Tipologia di attività: Lezioni telematiche teorico-pratiche, casi studio, video. Per il rilascio dell'attestato di partecipazione è obbligatorio essere presente a tutte le ore, in caso contrario si potrà seguire da semplice uditore.

Programma

30 Giugno 2022

ore 8.30/13.30 – Prof. Daniele Zangla

Unità Didattica 1 (teorica)

- Concetti base di biomeccanica: leggi fisiche sul moto e sulla forza: cinematica, cinetica, forza, inerzia, tipi di leve

ore 14.30/19.30 – Prof. Daniele Zangla

Unità Didattica 2 (teorico-pratica)

- Biomeccanica del rachide, del gomito, della spalla, dell'anca, del ginocchio e della caviglia

1 Luglio 2022

ore 8.30/13.30 – Dott.ssa Jessica Brusa

Unità Didattica 3 (teorica)

- Concetti base di propriocezione: la cinestesia, basi neurofisiologiche della propriocezione, recettori propriocettivi
- Evidenze scientifiche sul ruolo della propriocezione negli atleti in diversi sport: focus su atleti con appoggio podalico diretto al suolo (es.corsa), atleti che utilizzano un mezzo (es.ciclismo)

ore 14.30/19.30 – Dott.ssa Jessica Brusa

Unità Didattica 4 (teorico-pratica)

- Valutazione della propriocezione (parte 1): position sense test, statestesia, motion sense test, cinestesia
- Valutazione della propriocezione (parte 2): test propriocettivi da campo e strumentali
- L'allenamento propriocettivo: protocolli di esercizi per la prevenzione dell'infortunio
- Programmi di allenamento propriocettivi integrativi all'allenamento nello sport

2 Luglio 2022

ore 8.30/13.30 – Dott. Valerio Giustino

Unità Didattica 5 (teorico-pratica)

- Evidenze scientifiche sulla biomeccanica di fondamentali gesti atletici in diversi sport: focus su corsa, calcio, tennis, pallavolo, pallacanestro, ciclismo
- Valutazione biomeccanica (parte 1): stabilometria statica, stabilometria dinamica, analisi pressoria podalica
- Valutazione biomeccanica (parte 2): gait analysis, run analysis, cycling analysis, test motori e funzionali

ore 14.30/19.30 – Dott. Valerio Giustino

Unità Didattica 6 (pratica)

- Fondamenti di video-analisi
- Applicazioni pratiche di video-analisi di gesti atletici in diversi sport

Modalità di iscrizione: Per iscriversi è necessario accedere al sito della Scuola Regionale dello sport del C.O.N.I. Sicilia e registrarsi (vedi voce "Iscriviti all'area riservata"). Dopo essersi registrati e avere effettuato login all'area riservata del CONI si potrà procedere con l'iscrizione on line e compilare la scheda di iscrizione presente all'interno del corso cliccando sul bottone evidenziato in giallo "**ISCRIVITI AL CORSO**". Non altra tipologia di iscrizione.

<http://sicilia.coni.it/sicilia/scuola-regionale.html>

La conferma di avvenuta iscrizione arriverà automaticamente dal sistema. **Al raggiungimento dei posti disponibili, la piattaforma informatica chiuderà le iscrizioni.**

Coloro i quali si fossero iscritti al corso ma volessero poi ritirare la propria adesione deve **obbligatoriamente** comunicarlo (in ragionevole tempo utile) attraverso una mail a srdssicilia@coni.it. Non saranno prese in considerazione email pervenute dopo le ore 12:00 del 6° giorno antecedente l'inizio del corso. Chi non adotterà questo accorgimento sarà inserito in una **black list** che gli impedirà di avere accesso ai corsi programmati fino al 31 dicembre 2022.

Requisiti di iscrizione: L'iscrizione è riservata a Studenti e Laureati in Scienze Motorie, Tecnici sportivi di FSN, DSA ed EPS, Tecnici sportivi di ASD, Istruttori Fitness.

Quota di iscrizione: L'iscrizione è gratuita

A tutti i partecipanti in regola con le presenze verrà rilasciato un attestato di partecipazione a cura della Scuola Regionale dello Sport del C.O.N.I. Sicilia

E' tassativamente vietato fare assenza, pena il mancato rilascio dell'attestato di partecipazione. Si informano i corsisti che l'attestato sarà trasmesso tramite e-mail compatibilmente con i tempi necessari alla segreteria. Nel caso di lezioni telematiche sarà chiamato l'appello all'inizio e alla fine della lezione; la direzione scientifica si riserva di far chiamare ulteriori appelli nel corso delle lezioni.